

Bologna,

Agli Ordini dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili dell'Emilia
Romagna

Agli Ordini dei consulenti del lavoro
dell'Emilia Romagna

e, p.c. All'Area di Staff

OGGETTO: Visto di conformità – Polizza di assicurazione ex art. 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164

L'art. 35, comma 3, del Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 prevede che: “ *I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte*”.

L'art. 22, comma 1, del d.m. n. 164/1999 recita: “*I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”.

La copertura assicurativa in argomento deve dunque riferirsi alla prestazione dell'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, senza alcuna limitazione della garanzia ad uno specifico modello di dichiarazione.

Ne deriva che, al fine di individuare la tipologia di attività garantita, è sufficiente il solo riferimento all'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997.

Tanto premesso, si fa presente che giungono alla scrivente polizze nelle quali, in luogo dell'esclusivo richiamo all'art. 35 del citato decreto legislativo, sono specificate nel dettaglio le disposizioni di legge, cui la copertura assicurativa è limitata.

Al fine di poter considerare tali polizze idonee a coprire il rischio in argomento, è pertanto necessario che nelle stesse siano riportati tutti i richiami normativi di riferimento, che allo stato sono:

- Decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164;
- Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 10 e s.m.i. – Compesazione crediti iva;
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 574 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. - Compensazione crediti relativi alle imposte sul reddito, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del DPR n. 602/73, alle imposte sostitutive sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- Art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. - Rimborsi IVA;
- Artt. 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i. - opzione relativa alla cessione del credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o all'utilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto dai fornitori - sconto in fattura-, al posto dell'utilizzo diretto delle detrazioni, previste per l'esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili.

Si rammenta che, nelle ipotesi in cui il visto di conformità venga apposto sui modelli 730, la polizza deve altresì garantire al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241/1997.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, i professionisti indicati nell'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.p.r. n. 322/1998, che esercitano o intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, devono aver cura di verificare le proprie condizioni assicurative e di aggiornarle in conformità alle

vigenti previsioni normative, curandone la trasmissione a questa Direzione Regionale all'indirizzo pec dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Si invitano gli Ordini in indirizzo a dare la massima diffusione agli iscritti della presente nota.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere:

- Gramegna Christian tel. 051/61.03.244
- Sipione Emanuele tel. 051/61.03.257

Il Direttore Regionale (*)
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente